

STEFANO BARGELLINI

**Riproduzione di opere letterarie
mediante fotocopia: aspettando
la legge di riforma.**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1990
Disp. 8^a-9^a, Parte I, Sez. 2^a

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

I.

PRETURA CATANIA, 28 luglio 1988 (ordinanza) — TROVATO
 Pretore. — Nicola Zanichelli Editore s.p.a. - Latessa.

Diritti d'autore — Opere letterarie — Riproduzione mediante fotocopia — Spaccio delle copie nel pubblico — Sussistenza — Provvedimenti cautelari — Sequestro — Inibitoria — Fattispecie (C. p. c. art. 700; L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 68, 161, 162).

Diritti d'autore — Provvedimenti cautelari — Pubblicazione — Ambito locale — Fattispecie (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 166).

Va disposto, ai sensi dell'art. 162 L. 22 aprile 1941, n. 633, il sequestro delle fotocopie esistenti di un'opera letteraria e va inibita, ai sensi dell'art. 700 c. p. c., l'ulteriore distribuzione e creazione di fotocopie di tale opera, quando le riproduzioni siano integrali e vengano poste in commercio e spacciate nel pubblico a prezzo largamente inferiore a quello dell'opera edita dal ricorrente.

Va ordinata la pubblicazione, su un quotidiano di ambito locale, del provvedimento con il quale siano disposti il sequestro delle fotocopie esistenti di un'opera letteraria e l'inibitoria all'ulteriore distribuzione e creazione di fotocopie di tale opera, quando sia provato che le illecite riproduzioni hanno determinato, nell'ambito delle locali librerie, il calo delle vendite dell'opera edita dal ricorrente.

II.

PRETURA BOLOGNA, 19 febbraio 1990 (ordinanza) — NART
 Pretore. — Nicola Zanichelli Editore s.p.a. - Balduzzi
Copy Center s.r.l. e altri.

Diritti d'autore — Opere letterarie — Riproduzione mediante fotocopia — Spaccio delle copie nel pubblico — Sussistenza — Provvedimenti cautelari — Sequestro — Inibitoria — Fattispecie (C. p. c. art. 700; L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 13, 14, 68, 70, 71, 161, 162).

Diritti d'autore — Provvedimenti cautelari — Pubblicazione — Rigetto — Fattispecie (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 166).

È illecita, ed integra gli estremi della lesione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera spettante all'editore, l'attività di fotocopia integrale di opere a stampa posta in essere dai resistenti (nella specie, servizi di copisteria), giacché le fotocopie costituiscono un mezzo di riproduzione che crea risultati idonei allo spaccio ed alla diffusione generalizzata nel pubblico e che rappresenta un pericolo per il normale sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica dei legittimi titolari; va pertanto confermato il provvedimento di sequestro già disposto ai sensi dell'art. 161 L. 22 aprile 1941, n. 633, e va inibita, ai sensi dell'art. 700 c. p. c., l'ulteriore distribuzione e creazione di fotocopie di opere editate dalla società ricorrente.

Va rigettata la richiesta di pubblicazione del provvedimento con il quale viene confermato il sequestro di fotocopie di opere letterarie e disposta l'inibitoria all'ulteriore distribuzione e creazione di fotocopie di tali opere, sia in ragione della non opportunità di divulgare un provvedimento non definitivo, sia in considerazione della minima entità imprenditoriale dei resistenti (nella specie, servizi di copisteria).

I.

Omissis. — *Fatto:* Con ricorso in data 28 maggio 1988 la Nicola Zanichelli Editore s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, esponeva: che, a seguito di una indagine nella zona di Catania, era venuta a conoscenza del fatto che la ditta Latessa G. Franco, con sede in Catania via Crociferi n. 56, poneva in vendita fotocopie integrali del volume «Gli epigrammi» di M. Valerio Marziale nella versione edita dalla Nicola Zanichelli Editore s.p.a. con testo latino e versione poetica di G. Lipparini;

che, il testo, utilizzato anche dagli studenti della facoltà di lettere dell'università di Catania, era venduto dalla ditta Latessa al prezzo di lire 7.800 (contro un prezzo di copertina di lire 21.000, praticato dalla Nicola Zanichelli Editore) come era stato accertato inviando presso la ditta Latessa un incaricato che in data 15 aprile 1988 aveva acquistato la fotocopia integrale del libro per la somma di lire 7.800;

che la ditta Latessa aveva riprodotto l'opera, non soltanto per proprio uso, ma anche per metterla in vendita, così violando il diritto esclusivo di riproduzione dell'opera ex art. 13 legge n. 633 del 1941 e realizzando sviamento della clientela della Zanichelli ed utilizzando dei pregi, quali «investimenti, costi di stampa e tipografia» della Zanichelli stessa;

che la Nicola Zanichelli Editore s.p.a. ne aveva riportato un notevole calo nelle vendite del libro e la cancellazione di ordini da parte dei suoi clienti in Catania.

Chiedeva: ai sensi degli artt. 161 e 162 legge n. 633 del 1941 e/o 700 c. p. c. il sequestro di eventuali fotocopie dell'opera presenti nei locali e/o magazzini della ditta Latessa; l'inibitoria, in via d'urgenza, alla ditta «Latessa, della distribuzione e/o "creazione" di fotocopie dell'opera indicata; la pubblicazione del provvedimento, a spese della ditta Latessa, sui seguenti quotidiani e periodici: «La Repubblica», «Il Corriere della Sera», «La Stampa» ed il «Giornale della libreria».

All'udienza fissata con decreto steso in calce al ricorso si costituiva Gianfranco Latessa, titolare dell'omonima impresa. Esponeva: di non aver mai riprodotto per la vendita al pubblico il testo degli Epigrammi di Marziale, edito dalla Zanichelli;

che, egli, esercitava attività di fotocopiatura, ponendo a disposizione del pubblico, secondo il sistema del *self-service*, le sue macchine fotocopiatrici, limitandosi ad esigere il prezzo in relazione al numero di copie realizzate direttamente dall'utente, senza nemmeno conoscere il testo dei documenti fotocopiati;

che, tuttavia, la riproduzione era effettivamente avvenuta a cura di taluni studenti della facoltà di lettere dell'università di Catania, i quali, dunque, esclusivamente pote-

vano considerarsi passivamente legittimati nel procedimento in corso in quanto autori della riproduzione, pur impregiudicata la questione relativa alla liceità o meno della stessa;

che il ricorso *ex art.* 700 era inammissibile giacché la prospettata ipotesi di concorrenza sleale non poteva ritenersi integrata, nella specie, nemmeno in termini di fattispecie astratta potendo «un atto di concorrenza sleale derivare da un editore solo da altro editore che si trovi in rapporto di concorrenza prossima», cosa che non poteva certo dirsi del Latessa;

che, conseguentemente, la Zanichelli, affermando la lesione di un diritto di utilizzazione economica, poteva agire in giudizio unicamente per chiedere i procedimenti cautelari tipici di cui all'art. 161 legge n. 633 del 1941;

che, inoltre, potendo la pubblicazione essere disposta dal giudice a norma dell'art. 166 solo nel caso che sia stata proposta ed accolta una domanda di risarcimento del danno, la richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente doveva considerarsi inammissibile, ed in ogni caso infondata, posta altresì l'evidente strumentalità di una richiesta di pubblicazione su quotidiani e periodici a tiratura nazionale con esclusione del quotidiano a più larga diffusione locale, stante la circoscritta diffusione del lamentato fenomeno.

Chiedeva «il rigetto del ricorso» con le conseguenti statuizioni.

La ricorrente aggiungeva quindi «La Sicilia» all'elenco dei giornali sui quali invocava la pubblicazione del provvedimento. — *Omissis*.

Diritto: Deve innanzitutto essere esaminata la cosiddetta eccezione di carenza di legittimazione passiva (*ad causam*) formulata dal resistente il quale, nel negare di essere l'autore della riproduzione che si assume illecita — è dunque della lesione del diritto di utilizzazione economica spettante alla ricorrente —, indica quali legittimati passivi gli studenti che afferma autori della lamentata riproduzione.

Tale «eccezione», nonostante la nomenclatura usata, non propone in alcun modo una questione attinente alla legittimazione *ad causam*.

Invero, la legittimazione è condizione dell'azione e viene esaminata dal giudice, anche d'ufficio, ogni volta che alla

stregua della prospettazione fattane dalle parti si profili nel termine attivo, od in quello passivo, questione in ordine all'appartenenza soggettiva dell'interesse ad agire e dell'interesse a contraddire.

Il controllo del giudice, finalizzato al giudizio di ammissibilità, viene dunque sempre effettuato alla stregua della prospettazione della situazione fatta dalle parti di causa.

Tale controllo, funzionalmente al quale il giudice procede ad una mera prima deliberazione del merito della controversia, non può in alcun modo essere confuso con l'esame del merito della stessa al quale si accede, verificata l'ammissibilità delle domande, al fine di determinarne la fondatezza.

Nel caso in esame la contestazione elevata dal resistente di non essere egli autore del comportamento attribuitogli è questione che appartiene all'esame del merito della controversia, e cioè al profilo della fondatezza della domanda contro di lui proposta dalla ricorrente; la sua risoluzione è dunque la risoluzione stessa della controversia in oggetto (v. Cass., 17 dicembre 1986, n. 7634, 27 novembre 1986, n. 6998, 24 luglio 1986, n. 4736, 18 febbraio 1986, n. 957, in *Rep. Foro It.*, 1986, voce «Procedimento civile», n. 78-80, 76).

Ciò posto, è opportuno innanzitutto precisare come l'opera dell'ingegno, quale risulta dalle norme contenute nel Libro quinto del codice civile (artt. 2575 e segg.), dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 e delle convenzioni internazionali, costituisce oggetto di due distinti (ma convergenti) diritti d'autore: il diritto patrimoniale d'autore, assimilabile nel suo contenuto al diritto di proprietà — cui l'accomunano i caratteri della «assolutezza», «elasticità» e «realità» (in tal senso, Cass., 13 novembre 1973, n. 3004, in *Rep. Foro It.*, 1973, voce «Diritti d'autore», n. 24, 33, 46, 54) — e il diritto morale d'autore (inalienabile ed intrasmissibile) che rientra fra i diritti della personalità e comprende i cosiddetti diritti (o facoltà) di paternità, d'inedito, di «pentimento», di rispetto dell'integrità dell'opera.

Comune alle due sfere, quella morale e quella materiale, è la esclusività del diritto d'autore.

Esclusività che, nell'ambito del diritto di utilizzazione economica, si concreta appunto nella possibilità di trarre

dall'opera, con esclusione di ogni terzo e di qualsivoglia posizione giuridica a questo ricollegabile, tutte le utilità di cui essa è capace.

Rientra così nel diritto esclusivo patrimoniale dell'autore ogni forma di sfruttamento dell'opera, indipendentemente dal fatto che detto sfruttamento possa o meno procurare un vantaggio economico.

Il contenuto di tale diritto è perciò assai ampio come può peraltro rilevarsi dall'elencazione (esemplificativa e non tassativa), contenuta negli artt. 12 e segg. legge n. 633 citata: diritto esclusivo di riproduzione dell'opera, diritto di trascrizione, diritto di rappresentazione o esecuzione, diritto di diffusione a distanza, diritto di mettere in commercio l'opera o esemplari di essa e diritto di traduzione. In particolare, «il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione» (art. 13), mentre «il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di essa...» (art. 14); il capoverso dell'art. 19 chiarisce poi che i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti «hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti».

È ben vero, tuttavia, che il diritto di utilizzazione economica dell'opera viene variamente limitato dal legislatore che, nella stesura della legge n. 633 del 1941, ha ritenuto di temperare l'interesse dell'autore alla protezione dell'utilizzazione economica della propria opera e gli interessi dei consociati ad una circolazione delle idee, ad uno stimolo al progredire di esse per una loro evoluzione verso un maggior progresso ed una più ampia diffusione della cultura, interessi poi ritenuti meritevoli di riconoscimento costituzionale.

Sicché, se da un lato la legge n. 633 del 1941 afferma l'esistenza del diritto esclusivo dell'autore di riprodurre la propria opera (art. 13), dall'altro ammette le cosiddette utilizzazioni libere dell'opera da parte di terzi per esigenze di pubblica informazione (artt. 65 e 66), di giustizia (art. 67), di libera circolazione delle idee, di diffusione della cultura e di studio (artt. 68 e 70).

La legge tende tuttavia ad evitare che pur dette utilizzazioni (libere) dell'opera costituiscano una forma di concorrenza (economicamente rilevante) al diritto esclusivo dell'autore, ricorrendo, appunto, al concetto di «concorrenza» al fine di stabilire i confini entro i quali le utilizzazioni da parte dei terzi sono a questi premesse senza il consenso dell'autore (artt. 68 e 70).

In particolare il 1° comma dell'art. 68 contempla la possibilità della libera riproduzione «di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera al pubblico» e, nel 2° comma, considera «libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca».

Perché la riproduzione sia libera occorre, quindi, secondo il 1° comma del suddetto articolo, che essa venga fatta con mezzi non idonei allo «spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico», tra i quali non può di certo comprendersi la fotocopia, che va senz'altro considerata un potente mezzo di diffusione delle opere nel pubblico.

Tuttavia il 2° comma riconosce la libertà di riproduzione mediante fotocopie, purché si tratti di riproduzione di opere esistenti nelle biblioteche e purché la riproduzione sia fatta per uso personale o per i servizi di biblioteca.

Il 3° comma della norma in esame interdice poi «lo spaccio» delle copie al pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Come può notarsi il legislatore non ha posto condizioni della mancanza dello scopo di lucro, ma quelle del divieto di concorrenza, in quanto — come ha messo in evidenza la dottrina — lo scopo di lucro, al fine di delimitare l'ambito di talune utilizzazioni, solo eccezionalmente assume rilevanza come elemento discriminante del consentito e del non consentito, e ciò con riguardo ad utilizzazioni dell'opera che non abbiano, di per sé, rilievo tale da pregiudicare gli interessi patrimoniali dell'avente diritto.

Altrimenti, la libera utilizzazione è consentita fino a quando non viene a porsi in (potenziale) concorrenza con i diritti di utilizzazione economica riservati in via esclusiva all'autore.

Nel caso in esame le risultanze processuali hanno inequivocabilmente accertato che il resistente ha posto in commercio, spacciandolo nel pubblico, copie dell'opera edita dalla Nicola Zanichelli s.p.a., da lui riprodotta integralmente con il sistema della fotocopiatrice.

Ed invero il teste Prospero Castiglione ha dichiarato che tra la fine di febbraio ed i primi di marzo dell'anno in corso alcune librerie di Catania, ed in particolare la libreria Castorina e la libreria Crisafulli, avevano annullato loro precedenti ordinativi rispettivamente di tredici e quattro copie del testo edito dalla Zanichelli degli Epigrammi di Marziale, adducendo a giustificazione la circostanza che circolava a Catania copia integrale del predetto testo posta in vendita per il prezzo di circa lire 9.000 a fronte del prezzo di copertina di lire 21.000 praticato dalla Zanichelli;

che, in esito ad una breve indagine esperita, aveva individuato un esercizio sito in via Crociferi come quello presso il quale venivano prodotte e smerciate copie del testo in oggetto;

che vi aveva quindi inviato un ragazzo di nome Silicato, commesso presso la libreria Crisafulli, con l'incarico di acquistare copia dei suddetti Epigrammi, consegnandogli lire 10.000 ed un foglio sul quale era scritto «Gli Epigrammi di Marziale»; che, quest'ultimo, gli aveva, infatti, recato copia degli Epigrammi acquistata presso il suddetto esercizio e lo scontrino fiscale rilasciatogli in quella circostanza.

Il teste ha inequivocabilmente riconosciuto, come quella recatagli dal Silicato nella anzidetta circostanza, la copia del testo degli Epigrammi di Marziale edita dalla Zanichelli s.p.a. prodotta in giudizio dalla ricorrente ed allegata al fascicolo di parte; ha inoltre identificato nel documento prodotto in giudizio dalla ricorrente ed allegato al fascicolo di parte ove è contrassegnato con il numero uno, copia dello scontrino fiscale recante, tra l'altro, la dizione «Latessa G. Franco via Crociferi 56 Catania 15 aprile 1988 Tot. 7.800», recatogli nella anzidetta circostanza dal Silicato insieme con la già indicata copia degli Epigrammi.

Il teste Silicato ha d'altronde confermato con dovizia di particolari le dichiarazioni del Castiglione.

Ha in particolare precisato che recatosi nell'esercizio sito in via Crociferi e richiesti gli Epigrammi di Marziale gli fu

consegnato «immediatamente» un blocco di fotocopie il cui primo foglio recava l'iscrizione «Gli Epigrammi»;

che all'atto del pagamento di lire 7.800, gli fu rilasciato lo scontrino fiscale.

Deve, a questo punto, confermarsi l'ordinanza resa da questo pretore all'udienza in data 6 luglio 1988 di rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c. p. c. del Castiglione, formulata contestualmente da parte resistente. Invero, il semplice rapporto di lavoro intercorrente tra la Zanichelli ed il Castiglione, pur remunerato, oltre che con «stipendio» anche con un «incentivo dello 0,05% sul fatturato netto» non rende quest'ultimo titolare di un interesse giuridicamente rilevante tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio in corso.

Per le indicate ragioni l'accertato comportamento del resistente deve considerarsi lesivo del diritto di utilizzazione economica dell'opera spettante incontestatamente alla ricorrente.

Può quindi procedersi all'esame delle domande cautelari formulate dalla ricorrente.

La prima di tali istanze è rivolta ad ottenere «il sequestro di eventuali fotocopie dell'opera presenti nei locali e/o magazzini della ditta Latessa G. Franco».

Osserva il pretore come la più volte citata legge n. 633 prevedeva la possibilità di procedere al sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione (art. 161, 1° comma); provvedimento questo che, ai sensi dell'art. 162, allorché sia concesso dal pretore *ante causam* può essere eseguito solamente nell'ambito del mandamento di tale giudice.

Per tale motivo va disposto, ai sensi dell'art. 162 L. 22 aprile 1941, n. 633, il sequestro delle fotocopie dell'opera esistenti presso i locali della ditta G. Franco Latessa siti nel mandamento di questo pretore, attesoché dalle risultanze processuali emerge in via presuntiva l'esistenza delle stesse (come si evince dalla circostanza della consegna immediata al Silicato della copia in atti che dimostra la disponibilità di un certo numero di copie già predisposte).

Il ricorrente ha quindi chiesto l'inibitoria in via d'urgenza, «ai sensi degli artt. 163 legge n. 633 del 1941 e/o 700 c. p. c.», alla ditta Latessa G. Franco della distribuzione e/o «creazione» di fotocopie dell'opera indicata.

Tale istanza non rientra nell'ambito delle previsioni cautelari tipiche formulate dalla legge sul diritto d'autore e va quindi ricondotta in quello, residuale, della tutela atipica *ex art. 700 c. p. c.*

Istanza, questa, che si pone in chiaro collegamento strumentale con l'azione (ordinaria) di cui all'art. 156/1 legge n. 633 del 1941 a tenore del quale: «chi... intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio purché... sia interdotta la violazione».

Peraltro, il richiamo effettuato dal 2° comma di tale norma pur alle disposizioni processuali del codice di rito («L'azione è regolata...») consente di poter agevolmente affermare che ogni qualvolta i provvedimenti cautelari tipici previsti dall'art. 161 della legge (descrizione, accertamento, perizia e sequestro) di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto d'autore) appaiono da soli insufficienti o inadeguati rispetto alle esigenze del caso, si possa far ricorso ai provvedimenti atipici *ex art. 700 c. p. c.* (v. Pret. Roma, 15 maggio 1972, in *Rep. Foro It.*, voce «Provvedimenti di urgenza», n. 72) per scongiurare *medio tempore* l'ulteriore irreparabile deterioramento della situazione cautelanda.

Nel caso in esame può invero prospettarsi la possibilità di ulteriori lesioni della situazione di diritto fatta valere dalla ricorrente.

È stato infatti accertato, come detto, in via presuntiva che l'opera è stata riprodotta in un numero di copie tale da consentire di far fronte alla rarefazione del prodotto sul mercato delle librerie ed in ogni caso sufficiente a giustificare la disponibilità immediata manifestatasi con la consegna di copia già pronta al Silicato.

Deve, poi, rilevarsi come la facilità e celerità estrema con le quali il sistema della fotocopiatura consente la riproduzione delle opere ed il basso costo al quale sono state precedentemente poste in vendita le copie già prodotte e smerciate, sono ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza del *periculum in mora*, dovendo l'irreparabilità del pregiudizio apprezzarsi anche alla stregua dell'assoluta indeterminabilità del probabile danno derivante alla ricorrente.

Và, dunque, inibito al resistente, *ex art. 700 c. p. c.*, di riprodurre in fotocopia o con qualsivoglia altro procedi-

mento l'opera «Gli Epigrammi di M. Valerio Marziale con testo latino e versione poetica di Giuseppe Lipparini», edita dalla Nicola Zanichelli s.p.a., in violazione dei diritti spettanti a quest'ultima, e di porre in commercio od altrimenti spacciare nel pubblico le copie così riprodotte.

Và infine esaminata la richiesta di pubblicazione del presente provvedimento sui seguenti quotidiani e periodici: «La Repubblica», «Il Corriere della Sera», «La Stampa», «Il Giornale della libreria», «La Sicilia».

Deve, invero, considerarsi come le risultanze processuali, documentali e testimoniali hanno accertato che dallo «smercio nel pubblico» delle copie dell'opera edita dalla Zanichelli è derivata la cancellazione, documentalmente provata, di ordini di acquisto da parte delle librerie fornite dalla Zanichelli, conseguita al fenomeno, sempre limitato all'ambito locale, del «crollo» del testo sul mercato delle librerie e del relativo calo delle vendite.

I rimedi fin qui concessi alla ricorrente (sequestro ed inibitoria), se pur necessari, non appaiono da soli sufficienti a scongiurare l'ulteriore irreparabile deterioramento della situazione cautelanda, giacché il fenomeno del «calo» delle vendite e della cancellazione degli ordini nasce anche dalla «notorietà» nel mercato librario catanese della circolazione di copie a prezzo «vile».

Appare, dunque, necessario disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento limitatamente al giornale «La Sicilia» proprio per il descritto ambito di diffusione del fenomeno. — *Omissis.*

II.

Omissis. — Il pretore a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue: con decreto emesso in data 17 novembre 1989 questo giudice, provvedendo *inaudita altera parte* sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 700 e/o 161 e 162 legge n. 633 del 1941 dalla Zanichelli s.p.a., ordinava il sequestro di numerose fotocopie di opere editate dalla società attrice presso le copisterie: Zamboni s.n.c., Balduzzi Copy Center s.r.l., University Copy Center s.n.c., Asterisco s.n.c., disponendo la comparizione delle parti.

La ricorrente esponeva infatti che, a seguito di segnalazione circa l'esistenza nella zona universitaria di Bologna di

un «mercato parallelo» di testi pubblicati dalla Zanichelli, oltreché da altre case editrici, in fotocopie integrali e rilegate, aveva disposto un'indagine ottenendo una conferma sicura che alcune copisterie ponevano in vendita fotocopie integrali di opere editte dalla Zanichelli senza alcuna autorizzazione. Parte attrice depositava con il ricorso introduttivo fotocopie accuratamente rilegate di vari testi universitari editi dalla Zanichelli e reperiti presso le copisterie suddette.

Chiedeva pertanto venisse disposto il sequestro delle fotocopie indicate nel ricorso e/o di quelle eventualmente diverse editte dalla Zanichelli s.p.a. e presenti nei locali delle copisterie sopra indicate; che ne venisse inibita in via d'urgenza la distribuzione e/o creazione di ulteriori fotocopie;

che venisse ordinata la pubblicazione del provvedimento sui vari quotidiani e che venisse disposta infine la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica competente per l'eventuale inizio dell'azione penale.

All'udienza fissata in data 5 dicembre 1989 si costituivano le convenute sostenendo essersi trattato, nella fattispecie, non di contratto di compravendita, non avendo mai «posto in vendita» alcun libro edito dalla Zanichelli, bensì di mera prestazione di un servizio consistente nell'attività strumentale di riproduzione fotostatica di documenti del tipo e genere più divesi dietro pagamento di un prezzo predeterminato (e variabile) ed effettuata di volta in volta su commissione del cliente che fornisce l'originale del documento da fotocopiare. Tali fotocopie venivano effettuate in alcuni casi con il sistema del *self-service* (University Copy Center e Asterisco) ed in altri ad opera del personale addetto (Balduzzi, Zamboni ed anche Asterisco): negavano così, conseguentemente, l'esistenza di qualsiasi attività di concorrenza sleale.

Eccepevano inoltre il difetto di legittimazione attiva, che si ritiene di disattendere vista la notorietà della sussistenza del rapporto che lega gli autori dei testi e la Società editrice Zanichelli; contestavano infine l'ammissibilità del provvedimento ex art. 700 c. p. c. e delle azioni previste dagli artt. 61 e 62 legge sul diritto d'autore.

Ritiene il pretore che le domande formulate dalla Zanichelli s.p.a. meritino parziale accoglimento in quanto le deposizioni testimoniali assunte ex artt. 689, 1° comma e 702 c. p. c. e l'esito del disposto sequestro hanno confermato i fatti riferiti in ricorso precisandone le modalità e costituiscono sufficienti elementi probatori in ordine agli addebiti mossi dalla ricorrente, quantomeno a livello delle sommarie informazioni richieste in sede cautelare.

Pacifica e incontestata è infatti fra le parti la circostanza, mai posta in dubbio nemmeno dalla ricorrente, che nella fattispecie si sia trattato di fotocopie di libri effettuate su commissione del cliente che a questo scopo consegna l'originale: tanto è vero che presso le copisterie convenute sono stati sequestrati dall'ufficiale giudiziario sia varie fotocopie integrali, talvolta ridotte, di manuali editi dalla Zanichelli (Asterisco, Balduzzi, Zamboni) sia libri originali pronti per essere fotocopiati (University) con le relative annotazioni del numero di copie richieste (es.: «tre fotocopie più tre spirali» presso la University oppure «ridurre e bucare»; Asterisco).

È stato accertato quindi, nella fattispecie, che tale attività di fotocopiatura integrale di libri rientra in misura variabile, per alcune in minima parte (cfr. dichiarazioni testi: Bergonzoni P. per la Balduzzi, Parma M. L. per Zamboni e Mancinaria per la University) nei servizi resi dalle copisterie le quali comunque tutte prestarono il loro consenso, senza mai opporre rifiuto, alle richieste avanzate dal Fronzoni.

Si è appurato anche, per mezzo delle copie prodotte, come si tratti di fotocopie tutte ben riprodotte e accuratamente rilegate con spirale, tanto da avere una «usabilità» uguale a quella dell'opera originale e come l'organizzazione delle copisterie sia chiaramente di tipo imprenditoriale.

La circostanza invece che presso alcune delle copisterie dei resistenti siano state viste pile di fotocopie di testi di altri editori (Clueb, Mulino, Grosso, La Terza — cfr. dichiarazioni Fronzoni —) può essere considerato solo un elemento di contorno nel presente procedimento che viepiù avvalorata la tesi della Zanichelli ma che non ha valore di prova non avendo attinenza con le domande di parte attrice.

Ritiene il pretore che queste modalità riferite da parte resistente non siano lecite e integrino gli estremi della ritenuta lesione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera spettante all'editore ai sensi dell'art. 68 legge n. 633 del 1941.

Giova a tale proposito ribadire alcune premesse di carattere generale.

Come è già stato evidenziato (cfr. Pretore Catania, ordinanza 28 luglio 1988, in *Foro It.*, 1989, I, 2987) l'opera dell'ingegno, quale risulta dalle norme contenute nel codice civile — artt. 2575 e segg. — nella legge n. 633 del 1941 e nelle convenzioni internazionali, costituisce oggetto di due distinti diritti d'autore: il diritto morale d'autore, inalienabile e intrasmissibile, che rientra fra i diritti della personalità e comprende tutti i diritti connessi quali: diritti di paternità, d'inedito, di rispetto dell'integrità dell'opera ecc., e il diritto patrimoniale d'autore, assimilabile nel suo contenuto al diritto di proprietà che assicura all'autore, fra le altre cose, sia l'esclusività di moltiplicazione di esemplari dell'opera sia di autorizzarne ogni altro sfruttamento.

Comune alle due sfere, quella morale e materiale, è l'esclusività del diritto d'autore che si concretizza nella possibilità di trarre dall'opera, con esclusione di ogni terzo, tutte le utilità di cui essa è capace in esso compresa ogni forma di sfruttamento dell'opera, indipendentemente dal fatto che esso sia ricollegabile ad un vantaggio economico.

Tale diritto di utilizzazione economica dell'opera, di contenuto assai ampio, come si evince dall'elencazione esemplificativa contenuta negli artt. 12 e segg. legge n. 633 del 1941, viene però limitato dal legislatore nei successivi articoli, nel tentativo di temperare l'interesse dell'autore alla protezione dell'utilizzazione economica della propria opera e gli interessi dei consociati ad una circolazione delle idee e ad una più ampia diffusione della cultura sicché da un lato si consacra l'esistenza del diritto esclusivo dell'autore di riprodurre la propria opera con qualsiasi mezzo (art. 13), dall'altro ammette varie utilizzazioni libere dell'opera da parte di terzi per i motivi più vari: pubblica informazione (artt. 65 e 66), giustizia (art. 67), diffusione delle idee e della cultura oltreché per motivi di studio (artt. 68 e 70).

A quest'ultima utilizzazione libera dell'opera è tuttavia posto un limite al fine di evitare che essa costituisca una

forma di concorrenza (economicamente rilevante) al diritto esclusivo dell'autore ed al fine precipuo di stabilire i confini entro i quali le utilizzazioni da parte di terzi sono a questi consentite senza il consenso dell'autore (artt. 68 e 70).

L'art. 68 legge n. 633 del 1941 al 1° comma prevede quale utilizzazione libera «la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico»: non sembrerebbe consentita, già dall'interpretazione di questo 1° comma, l'utilizzo di una fotocopiatrice; nel 2° comma si considera «libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca» dove questa previsione riguarda la possibilità di fotocopiare proprio il volume esistente nelle biblioteche e non una qualsiasi copia di un'opera; il 3° comma infine vieta «lo spaccio» delle copie al pubblico ed in genere, per mezzo di una previsione di carattere generale, interdice ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Come si può agevolmente notare il legislatore ha posto come discrimine tra attività lecita e illecita essenzialmente il divieto di concorrenza.

A questo punto è necessario focalizzare l'attenzione, compiendo l'esegesi, sul significato dei tre punti fondamentali della norma: «mezzi non idonei allo spaccio» (1° comma) che rende legittima la riproduzione dell'opera purché effettuata «per uso personale dei lettori (1° comma); «spaccio di copie al pubblico» e «utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore» (3° comma).

Secondo quindi la disposizione letterale dell'art. 68 è legittima solo la riproduzione effettuata per uso personale e fatta con mezzi non idonei allo spaccio o a diffusione dell'opera in pubblico.

Orbene è indubbio, quanto al primo punto, che le fotocopie sono sicuramente un mezzo di riproduzione che crea risultati idonei allo spaccio e alla diffusione generalizzata nel pubblico: si pensi all'elevato numero di riproduzioni perfette che ciascuna macchina può eseguire in un lasso di tempo brevissimo (alcune fotocopiatrici addirittura impa-

nano e rilegano il testo automaticamente) tanto da creare testi il cui utilizzo è pressoché uguale a quello del manuale originario, ma di costo inferiore (il conteggio non deve infatti sempre essere calcolato considerando il prezzo di lire 150-200 a foglio — così come riferito dai resistenti — ma anche considerando il prezzo di lire 50 effettuato ad esempio dalla copisteria Asterisco [!!!] cfr. dichiarazione teste Di Clemente).

La prima parte dell'art. 68 legge diritti d'autore deve essere tuttavia ricollegata all'ultima parte dello stesso articolo, anche per analogia alla previsione dell'art. 70 stessa legge, dove, con riguardo al riassunto citazione o riproduzione di brani o parte di opere, dichiara che essi sono liberi purché non costituiscano «concorrenza» alla utilizzazione economica dell'opera.

Da questa norma ben può trarsi il principio generale secondo cui sono vietate tutte le utilizzazioni che determinano una perdita del valore economico dell'opera e che creino un pericolo per il normale sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica dei legittimi titolari. Perciò il minore prezzo pagato dal cliente è significativo perché incide direttamente e per sua stessa natura sull'utilizzazione economica delle opere ed esclude che il risparmio di spesa sia considerabile valido «uso personale» ex art. 68 legge diritti d'autore.

Nella fattispecie in esame è provato, e questo è ciò che rileva al giudizio di questo pretore ai fini del presente procedimento e che rende l'attività dei resistenti illecita, che il personale della copisteria effettua le copie dietro corrispettivo nell'ambito di una attività organizzata professionalmente e di tipo imprenditoriale. Ciò che si vuole evidenziare è che nella fattispecie non si è in presenza di un lettore, magari di uno studente, che produce una fotocopia ad uso personale, attività quest'ultima non vietata in assoluto e che si vuole sottolineare come lecita, ma di un imprenditore organizzato professionalmente che accetta di riprodurre dietro compenso (anche se questa attività costituisce solo la minima parte del flusso complessivo di lavoro) opere protette, contribuendo così alla diminuzione delle vendite dei testi originali rientranti sotto la tutela approntata appunto a protezione dei diritti dell'autore dalla legge

e segnatamente dall'art. 171, lett. a) legge n. 633 del 1941 («chiunque riproduce...vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui...»), norma della quale non se ne può addurre l'ignoranza.

La legge sul diritto d'autore non fa infine alcuna distinzione tra vendita e appalto né fra «riproduzione di un testo richiesto dal cliente o la riproduzione effettuata personalmente dal cliente con le macchine automatiche», cioè con il cosiddetto metodo *self-service*: questa considerazione al fine di controbattere le eventuali contestazioni elevate dai resistenti in alcuni casi (teste Mancinria per la University e anche per l'Asterisco) di non essere loro gli autori del comportamento attribuito in quanto, a parte l'applicazione del principio generale di cui all'art. 2051 c. c., tutti tali comportamenti integrano la violazione dell'art. 68 legge diritti d'autore cioè quell'ipotesi di divieto in genere di ogni utilizzazione economica.

Infine, quanto all'ultima questione, se è vero che la giurisprudenza interpreta l'espressione «uso personale» non intesa in senso «individuale» poiché è sufficiente che l'uso conservi un carattere gratuito ed esclusivamente privato, tuttavia è anche vero che sempre vi è il limite cui si è già accennato anche nell'ordinanza in data 18 dicembre 1989 e cioè che lo stesso non danneggi, come nel caso in esame, il normale sfruttamento dell'opera né pregiudichi senza giustificazione gli interessi dell'autore e/o dell'editore.

Da quanto si è detto può desumersi che a base delle riproduzioni libere per uso personale vi è la considerazione della irrilevanza del pregiudizio economico arrecato all'opera. Le riproduzioni libere devono pertanto arrestarsi là dove il pregiudizio economico comincia ad assumere una certa entità. Ed invero, come evidenziato dalla dottrina ma anche ormai dalla giurisprudenza, è da osservare che il concetto della libera riproduzione delle opere dell'ingegno per uso personale non discende da un principio generale del diritto per cui ciascuno potrebbe liberamente disporre, per uso personale, di un bene altrui. È, viceversa, regola generale di diritto che si possa godere di un bene o di una prestazione altrui né ledere un diritto altrui. Ed infatti i problemi di interpretazione della norma di cui all'art. 68 potrebbero nascere, come evidenziato da alcuni resistenti, considerando che la

stessa è vetusta (1941) e riferentesi a un'epoca anche tecnologicamente più arretrata per cui è gioco facile ritenere che «di fronte ad una legge sul diritto d'autore che data ad un'epoca in cui la fotocopiatrice non era ancora conosciuta, l'interprete che voglia fare corretta applicazione delle normative in questione dovrà attenersi, più che al singolo dato letterale, alla *ratio* complessiva della disciplina, valutata anche alla luce dei principi costituzionali» (cfr. memoria per la Balduzzi Copy Center).

Tuttavia bisogna sottolineare che l'espressione «per uso personale» adottata dalla dottrina prima e dalla legislazione poi nel campo del diritto d'autore e ora invalsa nell'uso comune, ha inteso sempre esprimere un concetto che non aveva riguardo alla riproduzione in sé, bensì alla destinazione della riproduzione.

Così la legge ha elencato i procedimenti di riproduzione riservati all'autore e noti al tempo della sua redazione (stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia); ha inoltre elencato i procedimenti di trascrizione con i quali è possibile trasformare un'opera da orale in scritta ed assicurarne la successiva riproduzione (artt. 13 e 14).

Si pensò così che le riproduzioni ottenute mediante la copiatura a mano di opere tutelate (unici mezzi di riproduzione di cui allora poteva disporre il privato) e cioè un sistema primitivo molto lento e tale da impedire la moltiplicazione dell'opera in molti esemplari, riproduzioni che erano destinate all'uso personale del riproduttore, potessero sottrarsi all'esclusiva dell'autore. Si vollero così riconoscere libere le dette riproduzioni per generici motivi sociali e culturali poiché esse, per loro natura e per loro destinazione, non erano tali da incidere sulla vita economica dell'opera. Inoltre la riproduzione integrale è sempre stata concepita come un'eventualità rara, potendo l'uso personale giustificarsi solo per un capitolo, per alcuni brani dell'opera.

Attualmente invece la norma deve essere reinterpretata alla luce della nuova tecnologia in modo tale non da estendere a dismisura la portata del principio, come si vorrebbe da parte resistente, ma al contrario al fine di limitarla, pur rispettando la lettera della legge, in modo tale da concedere effettiva tutela al diritto di autore.

Atteso quindi, come si è detto, che i titolari delle copisterie non avevano diritto alcuno alla riproduzione, l'aver consentito, fornendo il mezzo indispensabile, di estrarre più fotocopie dall'opera senza accertarsi che ne avessero la facoltà, integra certamente la violazione della legge sul diritto d'autore. Si disattende ogni altra deduzione riguardo alla eventuale concorrenza sleale e ad altre ipotesi di illecito non conformi.

Accertato quindi che il comportamento dei resistenti deve considerarsi lesivo del diritto di utilizzazione economica delle opere spettanti incontestatamente alla ricorrente va confermato il provvedimento di sequestro emesso con ordinanza in data 17 novembre 1989, prevedendo espressamente la già più volte citata legge n. 633 del 1941 la possibilità di procedere al sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione (art. 161, 1° comma).

La ricorrente ha quindi chiesto l'inibitoria in via d'urgenza «ai sensi degli artt. 700 c. p. c. e/o 161, 162 e 163 legge n. 633 del 1941 alle società resistenti di distribuire e/o creare le fotocopie indicate e/o di opere edite dalla Zanichelli s.p.a.».

Tale istanza non rientra nell'ambito delle previsioni cautelari tipiche formulate dalla legge sul diritto d'autore e va quindi ricondotta in quella residuale della tutela atipica ex art. 700 c. p. c., procedimento questo considerato pacificamente ammissibile in materia dalla dottrina ed anche dalla giurisprudenza (Cass. n. 3156 del 1954, in *Foro It.*, 1954, 629; Pret. Roma, 15 maggio 1972, in *Dir. Autore*, 1973, 218; Trib. Lucca, 20 novembre 1987, in *Rep. Foro It.*, 1988, voce «Diritti d'autore», n. 60; Pret. Genova, 3 maggio 1985, *ivi*, 1986, voce cit., n. 58) sul presupposto che nella pratica la via della richiesta del sequestro prevista dalla normativa della legge sul diritto d'autore allo scopo di ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza non risulta praticata in quanto, si rileva, detto sequestro spesso non è, a tal fine, molto efficace perché attuabile solo entro i confini del mandamento del pretore con conseguente necessità di chiedere tanti provvedimenti quanti sono i mandamenti nei quali dovrebbe essere eseguito.

Per questi motivi di regola vengono richiesti provvedimenti *ex art. 700 c. p. c.* in particolare per ottenere il divieto all'ulteriore spaccio o diffusione.

Ciò è ancora più evidente ove si noti il richiamo effettuato dal 2° comma dell'art. 156 legge diritti d'autore anche alle disposizioni processuali del codice di rito per cui si può agevolmente affermare che ogniqualvolta i provvedimenti cautelari tipici posti dall'art. 161 legge diritti d'autore appaiono da soli insufficienti o inadeguati rispetto alle esigenze del caso, si possa far ricorso ai provvedimenti atipici *ex art. 700 c. p. c.* (Pret. Roma, 15 maggio 1972) per scongiurare *medio tempore* l'ulteriore irreparabile deterioramento della situazione cautelanda.

Nel caso in esame può invero prospettarsi la possibilità di ulteriori lesioni della situazione di diritto fatta valere dalla ricorrente.

È stato infatti accertato, in via presuntiva, che tale attività di riproduzione delle opere ha comportato e comporta un calo nelle vendite per la società ricorrente (cfr. dichiarazione Fronzoni) e che ciò crea un danno patrimoniale e di immagine che si sostanzia non solo nel mancato guadagno dovuto alle minori vendite dell'opera ma anche in perdita di clientela.

Deve poi rilevarsi come la facilità e la celerità estreme con le quali le opere vengono riprodotte con il sistema della fotocopiatura ed il basso costo al quale le stesse vengono smerciate, sono ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza del *periculum in mora* dovendo l'irreparabilità del pregiudizio apprezzarsi anche alla stregua dell'assoluta indeterminabilità del probabile danno derivante al ricorrente.

Va dunque inibito ai resistenti *ex art. 700 c. p. c.* la distribuzione e/o creazione di fotocopie delle opere di cui al ricorso e/o di altre opere editate dalla Nicola Zanichelli s.p.a.

Quanto alla richiesta di pubblicazione sui vari quotidiani ritiene il pretore che, oltre alla inopportunità della divulgazione di un provvedimento non definitivo, sia anche la considerazione della esuberanza della richiesta rispetto al fine della tutela.

Considerato infatti la minima entità imprenditoriale dei resistenti, tutti aventi sede nel circondario, la tutela è suf-

ficientemente approntata mediante provvedimento interdittale. Si respinge pertanto l'istanza.

È da disporsi inoltre l'invio di copia degli atti alla Procura della Repubblica circondariale in sede per quanto di eventuale competenza ai sensi dell'art. 171 legge n. 633 del 1941.

Quanto alle spese, non dando luogo questo procedimento a soccombenze in senso tecnico, non vi è luogo alla pronuncia relativa alle stesse. — *Omissis.*

NOTA

I provvedimenti d'urgenza disposti dal Pretore di Catania e di Bologna forniscono lo spunto per alcune considerazioni in tema di riproduzione di opere librarie mediante fotocopia. Le case editrici — quelle che pubblicano testi universitari in particolare — denunciano con crescente preoccupazione il diffondersi dell'uso di fotocopiare le opere librarie: in alcuni casi le fotocopie avrebbero determinato diminuzioni di vendita stimate nell'ordine del 40-50%. Le moderne macchine fotocopiatrici garantiscono infatti riproduzioni di particolare nitidezza ad un prezzo per pagina largamente inferiore a quello dell'opera stampata acquistabile in libreria. Accade così, con sempre maggior frequenza, che i consumatori, e gli studenti in particolare, si rivolgano ai servizi di copisteria per far riprodurre, o riprodurre personalmente con il metodo *self-service*, interi volumi o singole parti di essi. Accade anche che le copisterie non si limitino ad eseguire riproduzioni su richiesta dei clienti, ma anzi provvedano autonomamente all'allestimento ed alla vendita di opere illecitamente riprodotte. Nel conflitto fra il diritto dell'autore e dell'editore all'utilizzazione economica dell'opera libraria e le istanze imprenditoriali delle copisterie, il Pretore di Catania ed il Pretore di Bologna hanno ritenuto prevalere le ragioni dei primi. Il fenomeno della riproduzione abusiva delle opere letterarie ed in particolare l'argomento della liceità delle riproduzioni ad uso personale, merita tuttavia alcune ulteriori osservazioni.

L'art. 13 della L. 22 aprile 1941, n. 633 («Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», in seguito per brevità legge diritti d'autore) attribuisce esplicitamente all'autore il diritto esclusivo di riprodurre l'opera con qualsiasi mezzo. Sono però ammesse le cosiddette «utilizzazioni libere», poste in essere da terzi con finalità di pubblica informazione (artt. 65 e 66 legge diritti d'autore), di giustizia (art. 67 legge diritti d'autore), di circolazione delle idee e della cultura (artt. 68 e 79 legge diritti d'autore). I terzi, che si avvalgano della facoltà concessa dall'art. 68 legge diritti d'autore di riprodurre singole opere o brani di opere,

debbono comunque adottare modalità tali da non mettere a repentaglio i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore (cfr. art. 68, 3° comma, legge diritti d'autore). In particolare la riproduzione dovrà essere:

— «fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico» (art. 68, 1° comma, legge diritti d'autore);

— fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca ove si proceda alla fotocopia di opere esistenti nella biblioteca stessa ai sensi dell'art. 68, 2° comma, legge diritti d'autore.

Con il termine fotocopia il legislatore del 1941 alludeva al solo procedimento fotografico né poteva lontanamente immaginare la rapidità, la nitidezza ed il basso costo di esecuzione che caratterizzano gli odierni apparecchi di xerocopia. Nonostante ciò, la lettera della legge consente di applicare anche al moderno meccanismo di copiatura a secco quella facoltà di libera utilizzazione originariamente prevista dall'art. 68, 2° comma, legge diritti d'autore, per il solo metodo ottico-chimico basato su pellicola negativa e carta sensibile (sul concetto di uso personale di fotocopie eseguite nell'ambito delle biblioteche v. MANGINI, *Riproduzioni fotomeccaniche e loro uso personale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1961, I, 385). Nessuna reinterpretazione alla luce delle nuove tecnologie può invece far rientrare la fotocopia fra i mezzi di riproduzione leciti ai sensi dell'art. 68, 1° comma, legge diritti d'autore. Le moderne macchine di copiatura a secco, proprio per le apprezzabili caratteristiche tecniche loro proprie, appaiono come strumenti di riproduzione intrinsecamente idonei a consentire lo spaccio e la diffusione dell'opera fra il pubblico dei consumatori e dunque implicitamente estranei alle ipotesi di libera utilizzazione (cfr. MANGINI, in Auletta e Mangini, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche*, in *Comm. del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Libro V, *Del Lavoro* (art. 2569-2583), Bologna-Roma, 1977, 169 e segg.).

Alla luce dei principi normativi enunciati, la riproduzione mediante fotocopia di singole opere o brani di esse, al di fuori dello specifico ambito della biblioteca, dovrebbe essere sempre giudicata illecita, anche se la stessa venga effettuata ad uso personale o comunque senza finalità di lucro. Il legislatore è infatti approdato «ad un assetto normativo restrittivo in senso sostanzialmente favorevole agli autori» (MANGINI, *op. ult. cit.*, 169), che non lascia spazio ad ipotesi di utilizzazioni libere diverse ed ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste. L'interprete potrà non condividere il rigore che ha informato le scelte del legislatore (ed in effetti la norma mostra sul punto il peso degli anni e si rivela inidonea a garantire la corretta regolamentazione di un fenomeno sostanzialmente sconosciuto nel passato quale quello della generalizzata dif-

fusione degli strumenti di riproduzione), ma non dovrà per questo lasciarsi tentare da «interpretazioni ortopediche» che finiscano per forzare il testo della legge. Ciò detto, non può sfuggire l'enorme diffusione del fenomeno reprografico con la conseguente difficoltà pratica di individuare e reprimere gli abusi.

Come tutti gli strumenti normativi eccessivamente rigidi, la disciplina vigente in tema di riproduzioni eliografiche è soggetta a massiccia disapplicazione. Se le riproduzioni abusive vengono compiute al fine di uso personale, senza scopo di lucro e senza l'ausilio tecnico di terzi che ne traggano profitto, l'editore danneggiato dovrà ritenersi di fatto privo di ogni tutela. In questi casi, infatti, l'azione può essere concepita solamente come caso di scuola, né è suscettibile di alcuna utilità pratica. Quando viceversa gli abusi assumono i connotati della vera e propria «pirateria libraria» (sono le ipotesi censurate dal Pretore di Catania e di Bologna), allora autori ed editori potranno rivolgersi al giudice con la speranza di trarne qualche soddisfazione. Senza troppe illusioni, comunque. Gli illeciti reprografici non vengono posti in essere da imprese di rilevanti dimensioni, bensì da una capillare rete di micro-aziende. Gli editori traggono pertanto scarso giovamento dall'esperimento di azioni civili nei confronti di soggetti evanescenti e comunque responsabili solo in parte infinitesima dei danni concretamente subiti dalle case di edizione.

È assai improbabile che una tanto consolidata situazione di abusivismo possa essere modificata senza l'aggiornamento dell'attuale disciplina. Non agevole, in ogni caso, ipotizzare le linee fondamentali di un progetto di riforma che sappia contemperare le esigenze di tutela dei diritti economici degli autori e l'interesse generale alla circolazione delle idee e della cultura.

Gli editori sollecitano l'inasprimento delle sanzioni di carattere penale. A parte le perplessità che derivano dall'utilizzazione di disposizioni penalistiche a tutela di interessi sostanzialmente privati, non può sfuggire il carattere generalmente «bagatellare» dei singoli abusi, con la conseguente sproporzione fra lo strumento adottato (la sanzione pubblicistica) e l'obiettivo da censurare (la fotocopia di un'opera a stampa). Si rilevi inoltre che il vigente art. 171 legge diritti d'autore, che pure consente la condanna di chi esegua copie fotostatiche abusive di un'opera edita o di parte di essa ai fini della messa in commercio (App. Milano, 20 gennaio 1986, in *Giur. It.*, 1987, II, 286; in *Giur. di Merito*, 1987, 149, con nota di FABIANI, e in *Dir. Autore*, 1987, 59, con nota di CAROSONE) non è certo servito a scoraggiare il fenomeno della reprografia abusiva. Le misure penalistiche, auspiccate dagli imprenditori dell'editoria, sarebbero inoltre prive di qualsiasi efficacia nei confronti della riproduzione abusiva ad uso personale o comunque senza scopo di lucro, perché ben difficilmente il Parlamento potrebbe arrivare a considerare penalmente rilevanti

comportamenti così diffusi e radicati. In Senato, ad iniziativa dei Senatori Covi, Lipari ed Ancone, pende dal 1988 il disegno di legge n. 1102, contenente norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie. L'art. 1 di tale progetto punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000 chiunque abusivamente riproduca a fini di lucro, ponga in commercio o detenga per la vendita, opere o parti di opere letterarie. Non pare probabile che il progetto Covi venga passato alla discussione entro breve termine (il testo del disegno di legge è stato riprodotto nel *Giornale della libreria*, n. 12 del 1988, con commenti di FLORIDIA e AUTERI).

Forse più ricca di prospettive potrebbe essere la strada percorsa dalla legge tedesca, 9 settembre 1965, *Urheberrechtsgesetz* e successive modificazioni, di riconoscere agli autori un equo compenso da porsi a carico di produttori, importatori e «grandi utilizzatori» degli strumenti di riproduzione. La legge tedesca sul diritto d'autore accoglie il principio della liceità delle riproduzioni ad uso personale; per fronteggiare l'enorme crescita del fenomeno reprografico la recente riforma del 1985 ha tuttavia introdotto, all'art. 54, il criterio della necessaria remunerazione degli autori che subiscano minori introiti per effetto delle riproduzioni non autorizzate. La raccolta delle indennità (gestita da una società esattrice) viene effettuata in due fasi. Dapprima produttori ed importatori versano una somma forfettaria in rapporto alla «capacità riproduttiva» di ogni singolo apparecchio costruito od importato. I cosiddetti «grandi utilizzatori» delle macchine fotocopiatrici (e cioè scuole, università, biblioteche e copisterie) sborsano poi un ulteriore indennizzo rapportato al numero delle copie eseguite (cfr. SCHRICKER, in *German Industrial Property Copyright and Antitrust Laws*, Weinheim, 1989, 144 e segg.). Una soluzione in parte analoga è stata accolta in Francia ove, con l'art. 22 della legge finanziaria per il 1976, è stato imposto un contributo sulla produzione e sulla importazione degli apparecchi di reprografia, destinando il ricavato alla sovvenzione del «Centre national des Lettres», ente che favorisce la creazione letteraria (pur gravando anche sulle importazioni, tale contributo è stato ritenuto conforme all'ordinamento comunitario, cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, 3 febbraio 1981, n. 90/79, in *Rep. Giur. It.*, 1982, voce «Comunità Europea», n. 252 e 255, in *Foro It.*, 1982, IV, 429, e in *Dir. Autore*, 1982, 82).

